

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 045 DEL 27 APRILE 2010

OGGETTO: TRIBUTI – TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2010 – MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 14,30 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.

All'appello risultano presenti n. 36 consiglieri e assenti n. 04.

ANFOSSI Patrizia	Assente	MERLO Fabrizio	
APICELLA Luigi		MONTELEONE Nicola	
BARAZZOTTO Vittorio		MONTORO Antonio	
BARRASSO Pietro		MORELLO Pablito	
BETTIN Marco		MOSCAROLA Giacomo	Assente
BOTTA Sabato		MOTTINO Costanza	
CANUTO Edgardo		PARAGGIO Amedeo	Assente
CASTAGNETTI Francesco		PENNA Renzo	
CHIOLA Rinaldo		PIEMONTESE Francesco	
COMO Flavio		PIETROBON Roberto	
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita		PONZANA Fabrizio	
DESIRO' Roberto		POSSEMATO Benito	
FALCETTO Giorgio		PRESA Diego	
FARACI Giuseppe		RAISE Doriano	
FAVERO Nicoletta	Assente	REY Silvano	
FRANCHINO Eusebio		ROBAZZA Paolo	
GOSSO Gian Franco		SIMONE Nicola	
GRANDIERI Andrea		TARTAGLINO Nicola	
GREMMO Enrico		VARALDA Maurizio	
LEONE Sergio		VENIER Andrea	

È assente il Sindaco Donato GENTILE.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: CALDESI, GAGGINO, GIACHINO, MELLO RELLA, MILANI.

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446, del 15.12.1997, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, nonché l'art. 49 del D.Lgs.22/97;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 10 del 03.02.2003, con la quale venne, tra l'altro, stabilito di:

- istituire, a fronte dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, la nuova tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, con effetto dal 1° gennaio 2003;
- approvare il Piano Finanziario e la relazione ad esso allegata, riguardanti gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- approvare, con effetto dal 1° gennaio 2003, il Regolamento comunale per la disciplina ed applicazione della tariffa;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 64 del 29.03.2004, n. 77 del 09.05.2005, n. 47 del 02.04.2007 e n. 28 del 02.03.2009 con le quali vennero introdotte alcune modifiche al suddetto Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Atteso che con sentenza n. 238 del 24.07.2009, la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi circa la competenza del giudice in relazione ai ricorsi riguardanti la Tariffa di Igiene Urbana (individuandone la attribuzione in capo alle Commissioni Tributarie), ha espressamente statuito che:

“...tale prelievo presenta tutte le caratteristiche del tributo ... e che, pertanto, non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU ... conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima...”

“...La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto solo per il fatto ch essa pone un collegamento ex lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU.”;

Dato altresì atto che:

- con Legge 24 ottobre 2002 n. 24 la Regione Piemonte ha disposto che i comuni appartenenti allo stesso bacino debbano assicurare l'organizzazione in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani attraverso consorzi obbligatori (ConSORZI di bacino) costituiti ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
- in conformità con la L.R. 24 ottobre 2004 n. 24, le funzioni di governo e coordinamento dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti è svolta dal Consorzio obbligatorio di bacino COSRAB, mentre alla Società Ecologica Area Biellese, SEAB, costituita per scissione in attuazione della L. n. 448/2001, è stato conferito il ramo d'azienda del preesistente Consorzio avente ad oggetto la gestione operativa dei servizi;

- la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Biella è svolta dalla Società Ecologica Area Biellese (S.E.A.B.);

Ritenuto, nelle more dell'adozione del Regolamento intercomunale da parte dell'Autorità d'Ambito e sulla scorta di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata, di dover procedere a modificare il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, al fine di ricondurre le statuizioni del medesimo per quanto concerne la disciplina dell'accertamento e del recupero dell'evasione tributaria a quanto disposto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali e più specificamente al Titolo II del medesimo "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali";

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 20, Contrari n. /, astenuti n. 16 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Italia dei Valori, Alleanza per l'Italia Alleanza per Biella, Cons. sig. Apicella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Falchetto, Morello, Mottino

DELIBERA

1. di apportare, per le motivazioni di cui in premessa, all'art. 28 del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani" approvato con propria deliberazione n. 10 del 03.02.2003 e rettificato con proprie deliberazioni n. 64 del 29.03.2004, n. 77 del 09.05.2005, n. 47 del 02.04.2007 e n. 28 del 02.03.2009 le seguenti rettifiche ed integrazioni:

Articolo 28

Violazioni

In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal giorno di iscrizione nelle liste anagrafiche comunali o dalla data di compilazione della cessione di fabbricato o in mancanza dal primo gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.

Testo da Stralciare:

In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia di occupazione il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata provvede ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi pari al tasso legale.

Il provvedimento di recupero deve essere emesso, inviato all'utente con raccomandata A.R. e ricevuto dallo stesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

I provvedimenti di recupero, regolarmente sottoscritti e resi conoscibili in ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti o di accertata omessa comunicazione di variazione, il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata applica una maggiorazione della tariffa, pari al 25% del valore della stessa, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione e sino alla data di fatturazione o di ricevimento della

dichiarazione tardiva, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per il rimborso delle spese di accertamento.

Nel caso di omessa o tardiva dichiarazione di cessazione, come previsto dall'art. 23 comma 5 del presente regolamento, il soggetto affidatario del servizio di gestione integrata trattiene una quota pari a € 15 per ciascuna fattura da rettificare, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per il rimborso delle spese di istruttoria.

Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.

Il ritardato, insufficiente e mancato pagamento della tariffa, comporterà da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata l'applicazione degli interessi calcolati con le modalità di cui al precedente comma 2 per le utenze domestiche ed in base a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 per le utenze non domestiche.

Testo da inserire:

Per la disciplina dell'attività di accertamento e recupero dell'evasione della presente entrata tributaria si richiama quanto disposto dal vigente Regolamento delle Entrate Comunali, Titolo II "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali", adottato ai sensi del D. Lgs. n.446 del 15.12.1997 e ss. mm.;

2. di riapprovare il testo complessivo del "Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani" nel testo che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 3. di dare atto che copia conforme del presente provvedimento e dell'allegato Regolamento sarà inviato per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale al Ministero delle Finanze.
-
-